

3. Il movimento giovanile persegue i medesimi scopi del partito, con particolare attenzione al mondo giovanile, nell'ambito della scuola, dell'università, del lavoro e delle attività sociali e di solidarietà.

4. Il regolamento del movimento giovanile e ogni sua modifica sono sottoposti dal coordinatore nazionale all'approvazione della direzione nazionale.

Art. 28.

*Potere regolamentare*

1. La direzione nazionale, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all'emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l'esecuzione del presente statuto che una volta approvate saranno parte integrante a tutti gli effetti di legge del presente statuto.

Art. 29.

*Modifiche ed attuazione dello statuto*

1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dall'assemblea nazionale.

2. Qualora si renda necessario approvare una modifica allo statuto tra un'assemblea nazionale e la successiva, il presidente nazionale può formulare una proposta che è esaminata dalla direzione nazionale che la approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

3. Il coordinatore nazionale d'intesa con il presidente nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente statuto, che debbono essere comunque approvati entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione dello stesso, adotta tutti i provvedimenti opportuni.

Art. 30.

*Sede legale, durata*

1. Il partito ha sede legale in Roma (RM) in via del Governo Vecchio n. 3. Eventuali modifiche della sede legale sono deliberate dal presidente nazionale d'intesa con il coordinatore nazionale e comunicate alla direzione nazionale.

2. La durata del partito è illimitata.

Art. 31.

*Norme finali e di coordinamento*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

